

Assegno temporaneo per i figli minori ("assegno ponte")

L'**Assegno Unico Familiare**, istituito con legge delega n. 46/2021, entrerà a pieno regime a partire da gennaio 2022, dopo l'approvazione dei decreti delegati attuativi. Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2021 ha approvato un decreto legge (in vigore dal 9 giugno) che introduce un assegno ponte, utile a rendere operativa dal **1° luglio (fino al 31 dicembre 2021)** la misura in attesa della emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge delega. In particolare, la misura si articola in 2 interventi:

- l'erogazione dell'assegno per autonomi e disoccupati;
- l'incremento dell'importo dell'Assegno Nucleo Familiare per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Soggetti destinatari

Il richiedente deve cumulativamente:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere domiciliato e residente in Italia;
- 4) avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- 5) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- 6) avere un ISEE inferiore a 50.000€ (nucleo familiare) e non aver diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare.

Importo

L'assegno mensile è determinato in base alla tabella allegata, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio, in relazione al numero dei figli minori. L'importo per ciascun figlio con disabilità è maggiorato di 50€.

A titolo esemplificativo:

- con ISEE fino a 7 mila euro l'assegno è di **167,5€ o di 217,8€** (nucleo familiare con almeno 3 figli minori) per ciascun figlio;
- con ISEE tra 40 e 50 mila euro l'assegno scende rispettivamente a 30€ o 40€ (nucleo familiare con almeno 3 figli minori) per ciascun figlio.

N.B. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (Rdc), il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Rdc, relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata al Patronato Inas-Cisl, oppure telematicamente all'INPS, secondo le modalità indicate dall'istituto entro il 30 giugno 2021.

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, invece, l'INPS corrisponde d'ufficio

l'assegno congiuntamente ad esso, con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

Per la determinazione del reddito familiare l'assegno temporaneo non concorre alla formazione del reddito e non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del d.l. 4/2019.

Infine, in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, l'erogazione è confermata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

N.B. Alleghiamo la tabella completa degli importi suddivisi per fasce ISEE.

Incremento ANF per lavoratori dipendenti e pensionati

A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 gli importi spettanti a titolo di ANF (Assegno Nucleo Familiare) ai lavoratori dipendenti sono incrementati su base mensile di:

- **35,7 euro** al mese per ciascun figlio (fino a due figli)
- **55 euro** per ciascun figlio (da tre figli in su).

Per informazioni chiedi al Patronato INAS-Cisl

Modalità di contatto delle sedi provinciali Patronato INAS Cisl:			
INAS BERGAMO	bergamo@inas.it	INAS LODI	lodi@inas.it
INAS BRESCIA	brescia@inas.it	INAS MANTOVA	mantova@inas.it
INAS BRIANZA – MONZA	monza@inas.it	INAS MILANO	milano@inas.it
INAS COMO	como@inas.it	INAS PAVIA	pavia@inas.it
INAS CREMONA	cremona@inas.it	INAS VARESE	varese@inas.it
INAS LECCO	lecco@inas.it	INAS SONDRIO	sondrio@inas.it



Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18

Milano, 9 giugno 2021

il dipartimento Welfare Usr Cisl Lombardia
Alessandro Naimzada